



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0001873-11/02/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

Dolo (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

Dolo (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2011 – Dolo (VE).

Nell'adunanza del 4 dicembre 2013 la Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle irregolarità riscontrate affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 2 settembre 2013, prot. n. 5025, sono stati chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione che, con nota di risposta del 23 settembre 2013, prot. n. 20850 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5760 del 24 settembre 2013) ha fornito le proprie motivazioni in merito.

Tuttavia, le argomentazioni rese non hanno consentito il superamento delle criticità riscontrate in relazione al mancato rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 17/5/2012, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 7/10/2008, n. 154 e agli organismi partecipati in perdita.

Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto, la Sezione ricorda che l'approvazione dello stesso entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente, all'uopo richiamando le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione dello stesso (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni *ope legis* di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187 e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite, sul punto specifico, da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

Quanto agli Organismi partecipati, sia direttamente che indirettamente, che al 31.12.2011 hanno chiuso in perdita, la Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, deve rilevare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica (e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società) i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono comunque il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Siffatte scelte politiche, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio

equilibrio finanziario e patrimoniale, ma anche approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto: alla missione istituzionale dell'ente, all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici, all'appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi, alla capacità di perseguire, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, in modo efficace, economico ed efficiente, anche in termini di promozione economica e sociale. Per questi motivi, la necessità di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte dalla società. Va inoltre chiarito che non si può prescindere da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. Per questo motivo, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi soprattutto se reiterati. Si ricorda infine che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione di questi obblighi ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, si raccomanda a codesta Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio dei relativi poteri di azionista, ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, atteso che la presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Elena Brandolini

Elena Brandolini